

**DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2023**

**449/2023/R/GAS**

**MODIFICHE ALLA RTDG IN TEMA DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SISTEMI DI TELEGESTIONE E CONCENTRATORI E CHIARIMENTI DELLA DISCIPLINA REGOLATORIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1267<sup>a</sup> riunione del 10 ottobre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", per il periodo dall'1 gennaio 2023 (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 571/2022/R/GAS;
- la relazione tecnica allegata alla deliberazione 737/2022/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 737/2022/R/GAS l’Autorità ha aggiornato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025, approvando la RTDG per il triennio 2023-2025;
- con la citata deliberazione 737/2022/R/GAS è stata introdotta, a partire dall’anno 2023, la componente parametrica per la copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e concentratori ( $t(telcon)_{t,c}$ ), di cui all’articolo 31, comma 1, lettera e) della RTDG, da applicare ai punti di riconsegna dotati di *smart meter* aventi i requisiti minimi previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, senza escludere dal calcolo di tale componente alcuna classe di gruppi di misura;
- tuttavia, a causa di errore materiale, l’articolo 39 comma 1, della RTDG, con riferimento all’elemento  $NUA_{t,c}^{smart}$ , funzionale alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura, riporta la seguente definizione del medesimo elemento  $NUA_{t,c}^{smart}$ :
  - “•  $NUA_{t,c}^{smart}$ , con riferimento alle località a regime nell’anno t, è il numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell’anno t equipaggiato con un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* di classe minore o uguale a G6;”
- leggendo esclusivamente la definizione di cui sopra, il calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura potrebbe apparire circoscritto ai soli gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, escludendo le altre classi, che invece, come sopra ricordato, ricadono nel calcolo del suddetto vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

- con riferimento all’aggiornamento della suddetta componente parametrica  $t(telcon)_{t,c}$ , l’Autorità, come riportato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 737/2022/R/GAS e richiamato nella relativa relazione tecnica, ha:
  - previsto di ripartire convenzionalmente tale componente in quote parti a copertura rispettivamente dei costi di capitale e dei costi operativi, in linea con la ripartizione rilevata per i costi effettivi del 2020 (cfr. pag. 22, sesto punto dei ritenuti);
  - individuato nella relazione tecnica, tabella 15, i valori delle suddette quote parti della componente tariffaria  $t(telcon)_{t,c}$  a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale, rispettivamente, in 0,56 euro/punto di riconsegna dotato di *smart meter* e in 1,03 euro/punto di riconsegna dotato di *smart meter*;
  - previsto che tali quote parti siano aggiornate per gli anni successivi al 2023 in funzione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come rilevati dall’ISTAT (quota parte a copertura dei costi operativi) e in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore

degli investimenti fissi lordi (quota parte a copertura dei costi di capitale) (cfr. pag. 22, sesto punto dei ritenuti);

- tuttavia, per una mera svista, le modalità di aggiornamento della componente  $t(telcon)_{t,c}$ , come individuate nella parte di motivazione della deliberazione 737/2022/R/GAS, nonché nella relazione tecnica relativa alla medesima deliberazione 737/2022/R/GAS, richiamate al punto precedente, non sono state esplicitate e interamente riportate nella RTDG, pur potendosi comunque agevolmente rinvenire attraverso una lettura organica della disciplina e dei due atti sopra citati (deliberazione 737/2022/R/GAS, parte motiva, e relazione tecnica della stessa deliberazione).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 737/2022/R/GAS l’Autorità ha previsto il riconoscimento dei costi residui non ammortizzati degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, purché installati entro l’anno 2018 e fabbricati entro l’anno 2016 (articolo 57, comma 4, RTDG che pone pari a zero il riconoscimento in assenza di dette condizioni);
- come riportato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 737/2022/R/GAS, nonché nella relativa relazione tecnica, l’Autorità ha ritenuto di riconoscere i suddetti costi residui non ammortizzati nei limiti del costo *standard* previsto per l’anno di installazione del misuratore dismesso, opportunamente rivalutato all’anno di dismissione (cfr., rispettivamente, pag. 21, quinto punto dei ritenuti, e pag. 16);
- tuttavia, sempre per una svista chiaramente riconoscibile, il riferimento a suddetto costo *standard* non è stato esplicitato e interamente riportato nell’articolo 57, comma 4, della RTDG.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno rendere quanto più chiara possibile la disciplina regolatoria, intervenendo con correzioni e integrazioni sui punti evidenziati sopra e in particolare, al fine di porre rimedio a errori materiali e a sviste tipografiche:
  - sulla definizione dell’elemento  $NUA_{t,c}^{smart}$  di cui all’articolo 39, comma 1, della RTDG, espungendo i riferimenti ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, coerentemente con la definizione della medesima componente di cui all’articolo 31, comma 1, lettera e), della RTDG;
  - sulle modalità di aggiornamento della componente  $t(telcon)_{t,c}$ , mediante l’introduzione di una disposizione che riporti le scelte in ordine alle modalità operative già presenti nella parte di motivazione della deliberazione 737/2022/R/GAS, nonché esplicitando, nella tabella 5 allegata alla RTDG, le singole quote parti della suddetta componente a copertura dei costi operativi e di capitale, coerentemente con quanto già riportato nella tabella 15 della relazione tecnica allegata alla deliberazione 737/2022/R/GAS;

- sulle modalità di riconoscimento dei costi residui non ammortizzati degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6, di cui all'articolo 57, comma 4, della RTDG, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del misuratore dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione, coerentemente con quanto già riportato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 737/2022/R/GAS, nonché nella relazione tecnica allegata alla medesima deliberazione 737/2022/R/GAS

## **DELIBERA**

1. di espungere dall'articolo 39, comma 1, della RTDG, nella parte in cui definisce l'elemento  $NUA_{t,c}^{smart}$ , le parole “di classe minore o uguale a G6”;
2. di introdurre, dopo l'articolo 52 della RTDG, il seguente articolo:

### **“Articolo 52bis**

*Aggiornamento della componente  $t(telcon)_{t,c}$  a copertura dei costi operativi e di capitale per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori*

- 52bis.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2025, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente  $t(telcon)_{t,c}$  a copertura dei costi operativi e di capitale per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, applicando:
  - a) alla quota parte a copertura dei costi operativi, il cui valore è riportato nella Tabella 5, il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
  - b) alla quota parte a copertura dei costi di capitale, il cui valore è riportato nella Tabella 5, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.”;
3. di aggiungere all'articolo 57, comma 4, dopo le parole “rispetto al termine della vita utile” le parole “, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del gruppo di misura dismesso opportunamente rivalutato all'anno di dismissione,”;
4. di sostituire la Tabella 5 della RTDG con la Tabella 5 allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 ottobre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*